

FATA VITA S.p.A.

SEDE LEGALE in ITALIA – Via Urbana 169/A – 00184 – ROMA

Società per Azioni di Assicurazioni – capitale sociale € 5.202.079,00 (interamente versato) sede: Via Urbana 169/A – 00184 ROMA – tel. (06) 47651 – Telefax (06) 4871187 – teleg. assifata roma – Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita iva . 09052331007. Impresa autorizzata dall'ISVAP, con provvedimento n. 2490 del 19/12/2006, all'esercizio in Italia e all'estero delle attività assicurative nei rami vita I, III e V di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 7/9/2005, n° 209. Iscritta all'albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00155. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. società appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'albo dei Gruppi assicurativi

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA A TERMINE FISSO A PREMIO ANNUO E
CAPITALE RIVALUTABILI CON OPZIONE A SCADENZA IN RENDITA CERTA RISERVATO
ALLA CLIENTELA DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.P.A.

Carichieti Life Guard

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Scheda Sintetica
- la Nota Informativa
- le Condizioni di Polizza comprensive del Regolamento della Gestione Separata Preludio
- il Glossario
- Informativa Privacy
- il Modulo di proposta polizza

deve essere consegnato al Contraente-Assicurato prima della sottoscrizione della proposta polizza di assicurazione.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA**

risoluzione del contratto ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società; nel caso in cui sia stato stato corrisposto almeno le prime tre annualità di premio l'assicurazione resta in vigore, libera dal pagamento di ulteriori premi, per un capitale ridotto così determinato:

- se la prima rata di premio non pagata coincide con la ricorrenza annuale di contratto, il capitale ridotto si determina moltiplicando il capitale, quale risulta rivalutato alla stessa ricorrenza annuale, per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati ed il numero dei premi annui pattuiti;
- se la prima rata di premio non pagata non coincide con la ricorrenza annuale di contratto, il capitale ridotto si determina moltiplicando il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti.

Il capitale ridotto verrà rivalutato nella misura prevista dal punto A) della "Clausola di rivalutazione" (ART. 17) ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.

ART. 10 - RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI: RIATTIVAZIONE

Il contratto risolto o ridotto per mancato pagamento dei premi, dopo che siano trascorsi più di trenta giorni dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata, può essere riattivato entro un anno da tale data.

Qualora però siano trascorsi più di sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire solo dietro espressa domanda del Contraente-Assicurato ed accettazione scritta della Società.

La riattivazione viene concessa dietro pagamento di tutti i premi arretrati, aumentati degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione e del periodo intercorso tra la relativa data di scadenza della prima rata di premio non pagata e quella di riattivazione.

Per tasso annuo di riattivazione si intende il tasso di rendimento annuo attribuito al contratto, stabilito al punto A) della "Clausola di rivalutazione" (ART. 17), nell'anno assicurativo nel quale viene effettuata la riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse.

La riattivazione del contratto ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento dell'ammontare dovuto - le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi.

ART. 11 - RISCATTO

Il contratto che ha maturato il diritto al capitale ridotto è riscattabile.

Il Contraente-Assicurato può in tal caso, e previa dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto chiedendo la liquidazione del valore di riscatto il cui importo si ottiene scontando, al tasso di interesse del 3,00%, il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella della scadenza contrattuale.

In caso di morte del Beneficiario è data facoltà al Contraente-Assicurato di riscattare il contratto indipendentemente dal numero di annualità di premio corrisposte. In questo caso il valore di riscatto si ottiene scontando, al tasso di interesse del 2,00%, il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella della scadenza contrattuale.

Dopo la morte del Contraente-Assicurato, il Beneficiario (o se minore chi esercita la patria potestà) può riscattare il contratto. In tal caso il valore di riscatto si ottiene scontando, al tasso di interesse del 2,00%, il capitale rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto per il periodo di tempo che intercorre tra la stessa e quella della scadenza contrattuale.

La risoluzione del contratto ha effetto dalla data di richiesta del riscatto.

ART. 12 - PRESTITI

La Società non concede prestiti sul presente contratto.

ART. 13 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente-Assicurato non può cedere ad altri il contratto, così come non può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

ART. 14 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto, per ottenere le prestazioni pattuite, dovrà sottoscrivere, presso la rete distributrice che amministra il contratto, la relativa domanda, redigendola sull'apposito modulo disponibile, nonché consegnare la documentazione in esso specificata. Ovvero:

- A. Scadenza della polizza – liquidazione del capitale o della rendita certa: dovrà essere consegnato l'originale della polizza, dei relativi allegati, fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale.
- B. Riscatto – anticipata liquidazione della prestazione: in caso di riscatto, l'avente diritto dovrà consegnare l'originale di polizza, i relativi allegati, fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale;
- C. Sinistro per invalidità del Contraente-Assicurato: dovrà essere inviato l'apposito questionario sanitario, redatto su modulo - disponibile presso le Agenzie della Società - dettagliatamente compilato nelle risposte ai singoli quesiti, a cura del medico curante. Il medico compilatore attesterà inoltre di avere personalmente curato la

